

REGOLAMENTO OCM

OCM

REGOLAMENTO INTERNO

Adottato con deliberazione del Consiglio di Gestione e approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

TITOLO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1
(Definizioni)

1. Nel presente Regolamento si intendono per:
 - a. "Testo Unico Bancario" ovvero "T.U.B.": il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
 - b. "Decreto 228/2015": decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 Dicembre 2015, n. 288;
 - c. "Organismo": l'Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi di cui all'articolo 112-bis, comma 1, T.U.B.;
 - d. "Elenco": l'Elenco, tenuto dall'Organismo, di cui all'articolo 112, comma 1 T.U.B.;
 - e. "Statuto": il vigente Statuto dell'Organismo;

Art. 2
(Oggetto)

1. Il presente Regolamento contiene le disposizioni relative all'organizzazione ed all'attività dell'Organismo con particolare riferimento all'individuazione:
 - i. dei criteri, delle modalità e delle risorse necessarie per l'efficace svolgimento dei compiti dell'Organismo;
 - ii. degli adeguati meccanismi di controllo interno idonei a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure;
 - iii. del sistema di pubblicità delle disposizioni riguardanti l'attività degli iscritti;
 - iv. delle modalità di adozione delle procedure interne dell'Organismo funzionali ad assicurare la piena legittimità della propria attività e, con particolare riferimento al procedimento sanzionatorio, il rispetto del principio del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;
2. In attuazione delle disposizioni dello Statuto, il presente Regolamento definisce altresì:
 - i. le regole per la richiesta di assunzione della qualità di Ente Sostenitore dell'Organismo e le modalità di pubblicizzazione del registro degli Enti Sostenitori;

- ii. i casi nei quali le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono adottate con maggioranze diverse da quella del voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla riunione;
- iii. le modalità e le condizioni della eventuale collaborazione con le Federazioni di rappresentanza dei confidi espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa;
- iv. le modalità di determinazione dei contributi istruttori dovuti da ciascun soggetto richiedente l'iscrizione nell'elenco e dei contributi annui dovuti dai soggetti iscritti nell'elenco e delle altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione nell'elenco;
- v. le modalità di investimento della liquidità eccedente i fabbisogni di breve periodo dell'Organismo secondo un principio di prudenza.

TITOLO II STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELL'ORGANISMO

CAPO I - Struttura dell'Organismo

Art. 3 (Organi e competenze)

1. A norma dell'art. 6 dello Statuto, sono organi dell'Organismo:
 - 1) il Comitato degli Enti Sostenitori;
 - 2) il Consiglio di Gestione;
 - 3) il Collegio Sindacale;
 - 4) il Direttore Generale, se nominato.
2. L'Organismo si avvale altresì delle funzioni e dei compiti rimessi dallo Statuto al Presidente ed al Vice-Presidente del Consiglio di Gestione, ai soggetti ai quali è attribuita la qualità di Enti Sostenitori a norma degli artt. 4 e 5 dello Statuto e, con riguardo ai procedimenti di nomina dei componenti del Consiglio di Gestione e del Collegio Sindacale, alla Commissione di Saggi prevista dagli artt. 10 e 15 dello Statuto.

Art. 4 (Il Consiglio di Gestione)

1. Il Consiglio di Gestione compie gli atti e le attività che siano ad esso espressamente attribuiti dallo Statuto e dal presente Regolamento, nonché ogni altro atto e attività strumentale od accessorio alle funzioni di tenuta dell'albo e più in generale al

conseguimento degli scopi dell'Organismo, che non risultino attribuiti ad altro organo dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2. A norma dell'art. 13 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, il Vice-Presidente, ha la rappresentanza dell'Organismo di fronte a terzi e in giudizio, ferma restando la possibilità che il Consiglio di Gestione, con propria deliberazione adottata a maggioranza dei quattro quinti dei componenti, attribuisca specifici poteri di rappresentanza anche a singoli componenti del Consiglio di Gestione, al Direttore Generale o a dipendenti dell'Organismo.
3. Il Consiglio di Gestione richiede al Comitato degli Enti Sostenitori, mediante posta elettronica certificata, il parere nei casi previsti agli artt. 5.1, 16.7, 23.1, 24.1 e 25 dello Statuto.

Il mancato rilascio del parere entro il termine indicato dal Consiglio di Gestione, non impedisce l'adozione del provvedimento.

Art. 5 (Il Direttore Generale)

1. Il Consiglio di Gestione può nominare, con apposita delibera adottata a maggioranza dei quattro quinti dei componenti, un Direttore Generale, determinandone le attribuzioni, le modalità di rendicontazione del proprio operato ed il relativo compenso secondo quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto.
2. Nell'esercizio dei propri compiti, il Direttore Generale si avvale degli uffici dell'Organismo coordinandone l'attività.

Art. 6 (Sistema dei controlli interni)

1. Gli organi ed i soggetti responsabili della supervisione sulle attività svolte dall'Organismo sono, ciascuno nell'ambito della propria competenza stabilita dallo Statuto e dal presente Regolamento: il Collegio Sindacale, il Consiglio di Gestione e, ove nominati, il Direttore Generale e la società di revisione contabile.
2. Il Consiglio di Gestione predispone un Sistema di Controlli Interni (SCI), volto a individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. I controlli sono condotti nel continuo, in via periodica o per eccezioni.
3. Il Consiglio di Gestione predispone le opportune procedure interne idonee ad assicurare l'efficacia, l'efficienza e la regolarità delle attività svolte e a garantire la riservatezza delle informazioni ricevute.

CAPO II - Nomine e verifica dei requisiti

Art. 7

(Nomina dei componenti del Consiglio di Gestione e del Collegio Sindacale)

1. Il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza, impedimento o ritardo il Vice-Presidente o il componente del Consiglio di Gestione a ciò espressamente delegato, provvede ad attivare le procedure di nomina dei componenti del Consiglio di Gestione e del Collegio Sindacale entro il 30 settembre dell'ultimo esercizio del mandato.
2. In tutti i casi in cui, a norma degli artt. 10.3 e 15.8 dello Statuto, si renda necessario il ricorso alla pubblicizzazione di un bando per l'individuazione dei candidati alla carica di componente del Consiglio di Gestione o del Collegio Sindacale, il Consiglio di Gestione in carica provvede, con propria deliberazione, ad approvare il testo dell'invito a presentare le candidature e ad individuare eventuali modalità aggiuntive di diffusione dell'invito oltre alla pubblicazione sul sito web dell'Organismo.
3. Qualora, alla scadenza del primo bando, il numero delle candidature ricevute sia inferiore al minimo previsto dallo Statuto, il Consiglio di Gestione provvederà a pubblicare il nuovo invito almeno su un quotidiano a diffusione nazionale e/o a richiedere ai presidenti degli ordini professionali degli avvocati e dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed ai rettori di non meno di cinque Università Pubbliche italiane la diffusione dell'invito tra i propri iscritti e tra il proprio corpo docente.

Art. 8

(Nomina e funzionamento della Commissione di Saggi)

1. Il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza, impedimento o ritardo il Vice-Presidente o il componente del Consiglio di Gestione a ciò espressamente delegato, provvede ad attivare la procedura per la nomina della Commissione di Saggi, ai sensi dell'art. 10.4 e dell'art. 15.9 dello Statuto previa convocazione e deliberazione del Consiglio di Gestione in carica in merito alla determinazione della remunerazione da riconoscere ai componenti della Commissione di Saggi per lo svolgimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 10.5 dello Statuto.
2. Il Consiglio di Gestione in carica determina la remunerazione da riconoscere ai componenti della Commissione di Saggi per lo svolgimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 10.5 dello Statuto, tenendo conto dell'importanza dell'incarico e dell'effettivo impegno richiesto e prevedendo in particolare:
 - a. una remunerazione fissa per ciascun componente non superiore in ogni caso alla tariffa degli avvocati per la partecipazione ai collegi arbitrali;
 - b. una remunerazione aggiuntiva per ciascun componente determinata in ragione del numero di candidature da esaminare e del tempo ragionevolmente necessario per svolgere l'incarico tanto in riunioni collegiali quanto in attività istruttorie individuali;

- c. una remunerazione aggiuntiva per lo svolgimento delle funzioni di Presidente e di Segretario della Commissione.
3. La comunicazione di invito alla designazione dei componenti della Commissione di Saggi ai sensi dell'art. 10.4 e dell'art. 15.9, dello Statuto dovrà indicare:
- a) l'attività richiesta alla Commissione;
 - b) i requisiti previsti dallo Statuto per la nomina a componente della Commissione;
 - c) la facoltà di indicare un secondo nominativo nel caso in cui il primo soggetto indicato risulti inidoneo/impossibilitato a svolgere le proprie funzioni;
 - d) la precisazione che la Commissione è tenuta a concludere la propria attività entro il termine di sessanta giorni dall'ultima accettazione dell'incarico;
 - e) la precisazione della possibilità che la partecipazione alle riunioni avvenga anche in videoconferenza o in audioconferenza, purché con modalità tecniche che consentano l'identificazione dei partecipanti;
 - f) la precisazione che il componente con maggiore anzianità di ruolo accademico assumerà le funzioni di Presidente della Commissione;
 - g) la precisazione che il componente con minore anzianità di ruolo accademica svolga il ruolo di segretario della Commissione;
 - h) la precisazione che l'attività della Commissione dovrà essere opportunamente verbalizzata e dovrà riportare le motivazioni analitiche delle valutazioni adottate oltre che le singole dichiarazioni di voto di ciascun componente;
 - i) l'espresso avviso che in caso di mancata nomina da parte del Rettore entro i venti giorni successivi alla ricezione dell'invito la nomina sarà richiesta al Presidente del Tribunale di Roma.
4. All'esito della ricezione delle comunicazioni di designazione da parte dei Rettori o, in difetto, alla scadenza del termine concesso a ciascun Rettore per la relativa designazione, il Presidente del Consiglio di Gestione in carica provvede a convocare senza ritardo il Consiglio di Gestione per la verifica della sussistenza in capo ai soggetti designati dei requisiti previsti dallo Statuto per la nomina a componente della Commissione e, quindi, provvede, a comunicare a ciascun componente designato la propria nomina a componente della Commissione invitandolo a confermare l'accettazione dell'incarico entro e non oltre i dieci giorni successivi dalla ricezione della comunicazione. Se del caso, il Consiglio di Gestione provvede a richiedere la designazione dei componenti mancanti al Presidente del Tribunale di Roma, con apposita istanza avente il medesimo contenuto dell'invito inviato ai Rettori.

Art. 9

(Attribuzione della qualità di Enti Sostenitori)

1. La qualità di Ente Sostenitore dell'Organismo è attestata dall'iscrizione in un apposito registro che è tenuto dal Consiglio di Gestione, che sovrintende alla sua compilazione, al suo aggiornamento e alla sua conservazione presso la sede dell'Organismo e che è pubblicato e liberamente consultabile sul sito web dell'Organismo.

2. Al fine di assumere la qualità di Ente Sostenitore a norma dell'art. 4 dello Statuto, la persona giuridica o ente interessato è tenuto a presentare apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante con la quale:
 - a. richiede l'assunzione della qualifica di Ente Sostenitore Rappresentativo o di Ente Sostenitore Terzo a norma di quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto;
 - b. precisa e indica lo specifico e qualificato interesse - in conformità ai propri scopi statutari - al corretto svolgimento delle attività dell'Organismo che legittima la propria richiesta;
 - c. conferma espressamente l'assunzione dell'obbligo a contribuire alle spese di funzionamento dello stesso versando le quote annuali di contribuzione determinate dal Consiglio di Gestione dell'Organismo ovvero, nel caso di domanda di un Ente Pubblico o di una Pubblica Amministrazione, chiedi di assumere la qualità di Ente Sostenitore Terzo senza obbligo di contribuzione alle spese di funzionamento dell'Organismo precisando gli specifici e qualificati interessi - in conformità ai propri scopi istituzionali - al corretto svolgimento delle attività dell'Organismo che ne legittimano la richiesta;
 - d. conferma espressamente l'incondizionata accettazione delle previsioni dello Statuto dell'Organismo e del presente Regolamento.
3. Il Consiglio di Gestione, nella prima riunione utile e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla ricezione della domanda di assunzione della qualità di Ente Sostenitore, verifica la sussistenza dei requisiti previsti dallo Statuto per l'assunzione della qualifica di "Ente Sostenitore Rappresentativo" o di "Ente Sostenitore Terzo", ai sensi dell'art. 4 dello Statuto e delibera l'accettazione o il diniego della relativa richiesta, delegando il Presidente o altro componente a comunicare tempestivamente la decisione del Consiglio di Gestione al richiedente, illustrando, in caso di diniego, le motivazioni. In caso di ammissione, il Consiglio di Gestione comunica al richiedente di procedere al versamento del contributo dovuto per l'anno in corso entro il termine ivi indicato non superiore a trenta giorni e, all'esito della ricezione del relativo versamento, provvede a iscrivere l'Ente nel Registro degli Enti Sostenitori;
4. Il Consiglio di Gestione, almeno una volta ogni triennio o quando ne faccia richiesta un proprio Componente o il Collegio Sindacale, provvede alla verifica della permanenza in capo a ciascun Ente Sostenitore dei relativi requisiti richiesti. Laddove si accerti il venir meno dello specifico e qualificato interesse al corretto svolgimento delle attività dell'Organismo in capo a uno degli Enti Sostenitori, il Consiglio di Gestione, ai sensi dell'art. 4.2 dello Statuto ne dispone l'esclusione. Si applica il comma seguente in quanto compatibile.
5. Il Consiglio di Gestione dispone l'esclusione degli Enti Sostenitori secondo quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto, previa formale diffida con cui si intima di eliminare la causa di esclusione entro un termine non inferiore a quindici giorni, ovvero di fornire, nel medesimo termine, le proprie osservazioni. In ogni caso, la deliberazione di esclusione deve essere espressamente e specificatamente motivata e deve dare conto delle eventuali osservazioni tempestivamente comunicate a seguito della formale messa in mora.

Art. 10
(Componenti del Comitato degli Enti Sostenitori)

1. Il Presidente del Consiglio di Gestione richiede a ciascun Ente Sostenitore, non in mora nei pagamenti dei contributi, di indicare il proprio designato alla carica di componente del Comitato degli Enti Sostenitori entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta, con espressa avvertenza che la mancata designazione implica la rinuncia al diritto.
2. In sede di prima nomina e, successivamente, in caso di eventi sopravvenuti e comunque al momento del rinnovo, il Consiglio di Gestione verifica la sussistenza in capo ai soggetti designati da ciascun Ente Sostenitore dei requisiti previsti dall'art. 7.2 dello Statuto, dando comunicazione dell'esito.
3. Laddove si accerti il venir meno in capo a uno dei componenti del Comitato degli Enti Sostenitori, di uno dei requisiti per l'assunzione del relativo incarico, il Consiglio di Gestione ne dichiara la decadenza.
4. A norma dell'art. 7.7 dello Statuto, il Comitato degli Enti Sostenitori che deliberi la decadenza del componente del Comitato provvede a comunicarla all'interessato ed all'Ente Sostenitore che lo ha designato.

TITOLO III
ATTIVITA' DELL'ORGANISMO

Capo I Principi Generali

Art. 11
(Principi generali dell'attività)

1. Il Consiglio di Gestione uniforma la propria attività al rispetto dei principi di efficienza, economicità e trasparenza, oltre che al rispetto delle norme concernenti il procedimento amministrativo, in quanto compatibili e, a tal fine predispone, applica e monitora il rispetto di adeguate procedure interne funzionali ad assicurare:
 - a. la piena legittimità della propria attività e, in particolare, il rispetto dei principi:
 - i. del contraddittorio;
 - ii. della conoscibilità degli atti istruttori;
 - iii. della verbalizzazione delle attività e delle decisioni;
 - iv. della motivazione dei provvedimenti;
 - v. della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;
 - b. la preliminare individuazione della unità organizzativa responsabile del procedimento di iscrizione e di cancellazione dall'elenco, del responsabile del relativo procedimento e dei termini dello stesso;

- c. meccanismi di controllo interno come previsti dal precedente art. 6;
 - d. sistemi di pubblicità delle disposizioni riguardanti l'attività degli iscritti di cui al successivo art. 20;
 - e. la riservatezza delle informazioni non pubbliche ricevute dall'Organismo come previsto al successivo art. 21;
 - f. la tempestività nella comunicazione alla Banca d'Italia delle informazioni dalla stessa richieste.
2. Nel dare attuazione, in particolare, al principio di economicità della propria azione, il Consiglio di Gestione:
- a. predispone e approva annualmente, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e del rendiconto finanziario della gestione, il budget preventivo dell'Organismo e, all'inizio di ogni mandato, il piano economico-finanziario del triennio;
 - b. determina i contributi dovuti annualmente dagli Enti Sostenitori a norma dell'articolo 4 dello Statuto e i contributi e le altre somme dovute dai confidi e dai soggetti richiedenti l'iscrizione nell'Elenco nel rispetto del principio di equilibrio economico-finanziario della propria attività;
 - c. fermo restando quanto previsto dal successivo art. 14, promuove il contenimento dei costi di gestione anche attraverso forme di collaborazione con enti ed organizzazioni.

Art. 12

(Modalità di adozione dei provvedimenti organizzativi)

1. A norma dell'art. 24.3 dello Statuto, il Consiglio di Gestione adotta, a maggioranza dei tre quinti dei componenti del medesimo, i propri provvedimenti organizzativi, in forma di direttive o procedure interne.
2. I provvedimenti organizzativi riservati unicamente ai diretti destinatari sono adottati con deliberazione assunta a maggioranza dei quattro quinti dei componenti del Consiglio di Gestione.

Art. 13

(Modalità di adozione delle circolari esplicative e relativa pubblicità)

1. Il Consiglio di Gestione nell'adozione di eventuali circolari esplicative e informative dirette alla generalità degli iscritti a norma dell'art. 24.1 dello Statuto richiede preventivamente al Comitato degli Enti Sostenitori un parere obbligatorio ma non vincolante assegnando un termine non superiore a sessanta giorni e tiene conto di quanto eventualmente segnalato dal Comitato degli Enti Sostenitori con specifica motivazione delle osservazioni non accolte.

Art. 14

(Modalità di collaborazione con le Federazioni)

1. Il Consiglio di Gestione ha facoltà di stipulare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto, apposite convenzioni con le Federazioni di rappresentanza dei confidi espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa, al fine di agevolare l'Organismo nell'esercizio delle proprie attività di tenuta dell'Elenco e di vigilanza sugli iscritti.
2. Le convenzioni di cui al precedente comma possono avere ad oggetto:
 - il supporto nella predisposizione delle istanze di iscrizione nell'Elenco;
 - la raccolta e la trasmissione all'Organismo di quesiti ricorrenti, difficoltà e problematiche riscontrate dai confidi nello svolgimento della loro operatività e nei rapporti con l'Organismo;
 - in aggiunta alle forme di comunicazione attuate dall'Organismo ai sensi del Capo V, la divulgazione delle disposizioni emanate dall'Organismo e la diffusione dei provvedimenti e delle informazioni relative all'Elenco;
 - la formazione ed il consolidamento delle competenze degli operatori del settore attraverso l'illustrazione dei principi e dei criteri di vigilanza adottati dall'Organismo, la ricerca scientifica, la promozione e la divulgazione di *best practices*, anche ai fini di assicurare la coerenza delle gestioni aziendali con quelle dei confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di cui all'articolo 106 T.U.B.

Capo II

Gestione dell'Elenco

Art. 15

(Elenco)

1. L'Organismo istituisce, con delibera del Consiglio di Gestione, l'Elenco previsto dall'art. 112 del T.U.B.
2. L'adozione dei provvedimenti di cui al successivo art. 16, concernenti la gestione dell'Elenco, è di competenza esclusiva e non delegabile del Consiglio di Gestione.
3. L'Elenco contiene le indicazioni di cui all'art. 15, comma 1 del Decreto 228/2015. L'Organismo, in caso di inerzia del confidi iscritto e ferme restando le eventuali iniziative di carattere sanzionatorio, dispone d'ufficio la modifica dei relativi dati nel caso vi sia documentata evidenza della incongruità o incompletezza delle informazioni contenute nell'Elenco, previa intimazione all'interessato a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) di comunicare la variazione delle stesse.

Art. 16

(Gestione dell'Elenco)

REGOLAMENTO OCM

1. Il Consiglio di Gestione adotta a maggioranza dei tre quinti dei componenti e nel rispetto dei principi di cui all'art. 11 del presente Regolamento, disposizioni a rilevanza esterna concernenti:
 - (i) il procedimento di iscrizione e cancellazione nell'Elenco;
 - (ii) l'unità responsabile delle attività istruttorie ed il responsabile del procedimento;
 - (iii) i termini dei procedimenti nel rispetto di quanto disciplinato all'art. 14 del Decreto 228/2015;
 - (iv) la procedura sanzionatoria;
 - (v) le modalità di esercizio del diritto di accesso;
 - (vi) la trattazione degli esposti.
 - (vii) le modalità ed i termini entro cui gli iscritti devono comunicare le eventuali variazioni e delle informazioni contenute nell'Elenco.
2. Con la medesima maggioranza di cui al precedente comma, il Consiglio di Gestione definisce un organigramma, un funzionigramma e un manuale delle procedure adottate.

Art. 17

(Procedimenti su istanza di parte)

1. Nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 228/2015, i procedimenti su istanza di parte sono finalizzati alla verifica della:
 - a. regolarità formale della domanda e completezza della documentazione da allegare alla stessa;
 - b. sussistenza e del mantenimento dei requisiti previsti dall'art. 112, comma 2 del T.U.B.
2. Tutte le comunicazioni relative ai procedimenti devono pervenire all'Organismo via posta elettronica certificata.

Capo III Attività di controllo sugli iscritti

Art. 18

(Principi regolatori dell'attività di controllo)

1. L'Organismo vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina complessiva loro applicabile e delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento.
2. L'attività di controllo, in particolare, è finalizzata a verificare:
 - a. il possesso e il mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco, ai sensi dell'art. 112, comma 2 del T.U.B.;
 - b. il rispetto da parte degli iscritti delle disposizioni che regolano la loro attività anche ai sensi dell'articolo 112, comma 2, T.U.B.;

- c. il rispetto delle norme di legge e delle disposizioni di attuazione la cui violazione potrebbe configurare il verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 17, comma 3 del Decreto 228/2015.

Art. 19

(Modalità di esecuzione dell'attività di controllo)

1. Il Consiglio di Gestione definisce criteri, procedure e strumenti per lo svolgimento delle attività di controllo mediante appositi provvedimenti interni di carattere riservato approvati a maggioranza dei quattro quinti dei componenti.
2. In ogni caso, le attività di controllo, ivi incluse quelle approvate nel piano annuale delle attività di cui all'art. 11.2, n. 8 dello Statuto, sono svolte alternativamente o congiuntamente attraverso:
 - a) verifiche a distanza sulla documentazione richiesta ai singoli confidi o comunque in possesso dell'Organismo;
 - b) verifiche in loco presso la sede legale o amministrativa del confidi.
3. A fini di efficienza ed economicità delle attività di controllo di cui al comma 2, il Consiglio di Gestione, nel rispetto dei principi di efficacia e riservatezza, può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati che, per loro fini istituzionali o statutari, svolgono attività di verifica contabile, organizzativa o amministrativa ed hanno maturato significative esperienze in attività coerenti con lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge all'Organismo o che dispongono di informazioni utili per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge all'Organismo.

Capo V Attività di comunicazione

Art. 20

(Pubblicità dell'Elenco)

1. L'Organismo assicura, anche mediante pubblicazione sul proprio sito web, la più ampia pubblicità all'Elenco, ai suoi aggiornamenti e ai provvedimenti rilevanti per il mercato.
2. La sezione pubblica dell'Elenco, consultabile sul sito web dell'Organismo, permette il libero accesso alle informazioni di cui all'art. 15, comma 1 del Decreto 228/2015.
3. Sul sito web dell'Organismo sono altresì resi disponibili tutti i provvedimenti di interesse generale riguardanti i diritti e gli obblighi degli iscritti e le modalità di iscrizione nell'elenco e di aggiornamento delle informazioni ivi pubblicate ed anche eventuali ulteriori informazioni di natura non riservata attinenti o complementari alle attività dell'Organismo.

Art. 21

(Tutela della riservatezza delle informazioni ricevute)

1. Il Consiglio di Gestione adotta le procedure idonee a garantire la riservatezza delle informazioni non pubbliche ricevute e dei dati sensibili degli iscritti, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera e) del Decreto 228/2015.
2. La documentazione relativa agli iscritti e, comunque, tutti gli atti e le informazioni di natura non pubblica acquisiti ai fini della gestione dell'Elenco e della realizzazione dei controlli sugli iscritti stessi, così come tutti i documenti prodotti dall'Organismo sono conservati in appositi archivi, consultabili esclusivamente dai soggetti esplicitamente autorizzati.
3. L'accesso all'area riservata del sito web è limitato ai confidi, per la parte di loro competenza, e al personale interno dell'Organismo appositamente autorizzato per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le informazioni ivi contenute sono protette con adeguati strumenti informatici atti a impedire manipolazioni o altre operazioni illecite da parte di soggetti esterni non autorizzati.

Art. 22

(Comunicazione istituzionale dell'Organismo)

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di comunicazione, il Consiglio di Gestione delega il Presidente del Consiglio di Gestione e/o uno o più degli altri componenti a coordinare e supervisionare le attività di comunicazione istituzionale ordinaria e straordinaria, secondo procedure idonee a garantire il trasferimento efficiente e tempestivo delle informazioni richieste o dovute.
2. Ciascun delegato presenta, con periodicità non superiore ad un semestre, al Consiglio di Gestione una relazione sulle attività svolte.
3. Il Presidente informa tempestivamente il Consiglio di Gestione di tutte le comunicazioni e di tutte le richieste di informazioni ricevute dalla Banca d'Italia, dalle Autorità giudiziarie o da altri enti.

TITOLO IV

GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Art. 23

(Finanziamento dell'Organismo)

1. In conformità all'articolo 112-bis, comma 2 del T.U.B., all'art. 7 del Decreto 228/2015 ed a quanto previsto dagli artt. 4, 19 e 20 dello Statuto, per il finanziamento delle attività necessarie alla gestione dell'Elenco e delle altre funzioni attribuite per legge, l'Organismo si avvale:
 - b. delle quote versate dagli Enti Sostenitori, laddove dovute;

- c. dei contributi istruttori e delle altre somme dovuti da ciascun richiedente l'iscrizione nell'Elenco;
 - d. dei contributi annui e delle altre somme dovuti dagli iscritti;
 - e. della liberalità di terzi ed altri introiti.
2. Gli importi dei contributi e delle somme di cui al precedente comma 1 lettere a, b e c, così come le modalità ed i termini per l'incasso degli stessi sono deliberati dal Consiglio di Gestione a maggioranza dei quattro quinti dei componenti annualmente e sono tempestivamente pubblicizzati sul sito web dell'Organismo.
 3. La cancellazione dall'Elenco non estingue la posizione debitoria del confidi nei confronti dell'Organismo, i cui crediti rinvenienti dall'obbligazione di pagamento dei contributi eventualmente dovuti rimangono esigibili ai sensi di legge.

Art. 24
(Gestione della liquidità)

1. La liquidità è depositata presso primari istituti bancari o postali nel rispetto del criterio di prudenza e diversificazione.
2. La liquidità eccedente i fabbisogni di breve periodo può essere investita in strumenti finanziari nel rispetto dei suddetti criteri avuto riguardo alla necessità di:
 - a. diversificare l'investimento complessivo per emittente, per area geografica, per settore di attività e per natura della controparte;
 - b. limitare l'orizzonte temporale del portafoglio;
 - c. investire in strumenti finanziari con merito creditizio superiore ad un livello predeterminato;
 - d. contenere i rischi di cambio;
 - e. limitare gli investimenti in strumenti di capitale ed obbligazioni convertibili o subordinate, escludendo comunque investimenti in strumenti derivati e/o ibridi.
3. La politica di investimento è deliberata dal Consiglio di Gestione con cadenza annuale, normalmente in occasione dell'approvazione del budget. L'andamento degli investimenti è costantemente monitorato dal Consiglio di Gestione o dal componente a ciò delegato ed è sottoposto al vaglio del Consiglio di Gestione con cadenza almeno trimestrale.